

# **STATUTO**

**DELL'UNIONE DEI COMUNI**

**“DELLE PETRALIE E  
DELL'IMERA-SALSO”**

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI  
delle Petralie e dell'Imera- Salso

TITOLO I  
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo, Unione, composta dai Comuni di *Bluffi, Bompietro, Petralia Soprana e Petralia Sottana*.
2. L'Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata "Unione delle Petralie e dell'Imera-Salso" ed il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri comuni limitrofi, con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'assemblea dell'Unione, previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali aderenti, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
4. L'assemblea, dell'unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti delibera nella prima seduta l'adozione del simbolo dell'unione da riprodurre anche a mezzo standardo.

ART.2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili ai sensi dell'art. del D.lgs 267/200.
3. Sono obiettivi dell'Unione;
  - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
  - b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
  - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse;
  - d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
  - e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

- f) favorire la qualità della vita, della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- g) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

### **ART. 3 - DURATA**

L'unione ha una durata di nove anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi sei mesi prima della scadenza.

### **ART. 4 - RECESSO E SCIoglIMENTO**

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di due anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione dello stesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
2. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione ne determina lo scioglimento.
3. In caso di scioglimento dell'unione il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore, ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
4. Nel caso di cui al comma precedente il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.

### **ART. 5 - SEDE**

1. In fase di primo avvio dell'Unione, a far data dell'atto costitutivo, il domicilio postale, elettronico e fiscale è così individuato:
  - a) per 2 anni presso la sede municipale del Comune di Petralia Sottana
  - b) per 2 anni presso la sede municipale del Comune di Petralia Soprana
2. Con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, successivamente agli anni di primo avvio previsti dal comma 1 precedente, è possibile trasferire temporaneamente o stabilmente la Sede Dell'Unione in uno dei Comuni aderenti.
3. Presso la sede fiscale dell'Unione nonché in tutti i Comuni aderenti è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
4. Gli organi dell'Unione si riuniranno presso la sede Municipale del Comune il cui Sindaco svolge le funzioni di Presidente.
5. Gli uffici unificati possono avere sede operativa anche in luoghi diversi della Sede fiscale individuata purchè compresi nell'ambito del territorio dell'Unione, salvo l'ufficio preposto alla gestione amministrativa per il funzionamento interno dell'Unione e la cura dei rapporti con l'esterno della stessa.

### **ART.6 - OGGETTO**

- I. All'Unione possono essere affidate, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le competenze amministrative concernenti le funzioni e i servizi sottoelencati:
  - a) Studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione territoriale.

- b) Polizia municipale.
- e) Servizi demografici e statistici.
- d) Gestione servizi uffici tecnici.

- e) Servizi Sociali
- f) *Servizi di protezione civile*
- g) Affari legali e contenzioso
- h) Gestione servizi mattatoio
- i) Gestione e valutazione del personale
- j) Contrattazione decentrata unica e relazioni sindacali.
- k) Servizi finanziari
- l) Manutenzione reti civiche
- m) Servizio Tributi
- n) Servizio di trasporto scolastico
- o) Gestione mense scolastiche
- p) Servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- q) Gestione sistemi infermatici integrati, formazione, aggiornamento professionale dipendenti dei Comuni associati, nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale.
- r) Interventi in materia di formazione e di servizi scolastici
- s) Servizi di comunicazione, pubbliche relazioni ed URP
- t) Promozione attività culturali, ricreative e turistiche di carattere sovra comunale e gestione delle stesse
- u) Gestione appalto servizio di tesoreria
- v) Ufficio politiche comunitarie
- w) Sportello unico per le attività produttive
- x) Servizi museali
- y) Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
- z) Ufficio progettazione Comune
- aa.) ufficio gestione sanatoria edilizia
- bb) servizio civile e attività di volontariato
- cc) pulizia immobili comunali
- dd) manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione
- ee) gestione e manutenzione impianti sportivi
- ff) gestione procedure attuazione normativa sulla privacy
- gg) ~~GESTIONE BOSCHI E TERRITORI COMUNI~~


All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.

Il trasferimento delle competenze di tutte o in parte di cui al presente articolo, comma 1, verrà deliberato, previo studio dettagliato di tipo amministrativo, organizzativo e finanziario, dai comuni di norma entro il mese di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte comunali, adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell'unione, già assunti dai Consigli comunali. In fase di primo avvio dell'unione la determinazione delle funzioni di cui primo comma, sarà deliberata dalle Giunte Municipali entro il 30 settembre 2008.

La Giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.

Le funzioni di cui al comma 1 dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

3. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.



7. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce risorse assegnate.

## TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

### ART. 7 ORGANI

Sono organi dell'Unione:

- L'assemblea.
- Il Presidente.
- Il Consiglio Direttivo.

### ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Unione, è composta da 16 membri di cui quattro di diritto - i Presidenti dei Consigli Comunali dei quattro Comuni aderenti all'Unione medesima - e dodici eletti dai Consigli Comunali tra i Consiglieri Comunali incarica così secondo il seguente criterio di ripartizione: due componenti eletti dal Comune di Blufi, due eletti dal Comune di Bompietro, quattro eletti dal Comune di Petralia Soprana e quattro eletti dal comune di Petralia Sottana.

Il Consiglio Comunale elegge i componenti dell'Assemblea a scrutinio segreto e con preferenza limitata ad un candidato per garantire la rappresentanza della minoranza. Nei Comuni ai quali sono assegnati quattro componenti la minoranza consiliare deve essere rappresentata da due componenti, nei comuni ai quali sono assegnati due componenti la minoranza consiliare deve essere rappresentata da un componente. In caso di parità di voto vengono eletti i consiglieri più giovani di età, fermo restando il rispetto delle proporzioni di cui al presente comma.

La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione di un nuovo Ente all'Unione.

4. I componenti dell'Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
  5. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più Comuni aderenti.
  6. Analogamente si procede all'integrazione dell'assemblea nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
  7. La presidenza dell'assemblea è attribuita ad uno dei Presidenti di ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione, a rotazione, secondo il seguente ordine cronologico: dodici mesi il Presidente del Consiglio Comunale di Bompietro, dodici mesi il Presidente del Consiglio Comunale di Blufi, diciotto mesi il Presidente del Consiglio Comunale di Petralia Soprana e diciotto mesi il Presidente del Consiglio Comunale di Petralia Sottana.  
L'Assemblea dell'Unione prende atto, nella prima riunione utile, dell'insediamento del Presidente dell'Assemblea. In caso di rinuncia alla carica di presidente dell'Assemblea e di componente di diritto della medesima, da parte del Presidente del Consiglio Comunale di uno dei comuni aderenti, vi subentra il Vice presidente del Consiglio Comunale del medesimo Comune.
3. La prima riunione dell'Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune ove è stato eletto domicilio formale dell'Unione per la sola, costituzione della stessa, successivamente dal Presidente uscente.
  3. Il regime delle indennità da corrispondere ai Consiglieri dell'Assemblea è pari al gettone di presenza previsto per i rispettivi organi aventi una popolazione complessiva pari a quella dei Comuni aderenti all'Unione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di cumulo delle indennità.
  10. Al Presidente dell'Assemblea compete una indennità pari al 40% dell'indennità spettante al Presidente dell'Unione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di cumulo delle indennità.
  1. L'assemblea elegge nella prima riunione di insediamento un Vice Presidente scelto tra i componenti indicati dalle minoranze dei Consigli Comunali aderenti all'Unione, con le modalità previste dalla legge per l'elezione dei Presidenti del Consiglio Comunale.
  2. Il Vice Presidente dell'assemblea svolge le funzioni di presidente in assenza dello stesso o in caso di suo impedimento.
  3. Al Vice Presidente dell'assemblea compete un'indennità pari al 75% di quella spettante al presidente dell'assemblea ferme restando le vigenti disposizioni in materia di cumulo delle indennità.

## **ART. 9 - COMPETENZE**

- L'Assemblea dell'Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne è appositamente regolamentata.  
Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.  
Rientrano nelle competenze dell'Assemblea l'adozione di tutti quegli atti riservati, dalla legislazione regionale e nazionale alle competenze del Consiglio Comunale.

## **ART. 10 - SESSIONE E CONVOCAZIONE**

- L'attività dell'Assemblea, si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.  
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dalla gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio, con l'ordine dei giorni degli argomenti da trattare, è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata, tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto.

6. L'integrazione dell'ordine dei giorni con altri argomenti da *trattare* in aggiunta a quelli per cui è stata, già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
- g. Le sedute dell'Assemblea di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
9. L'Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti. \*
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applica la legislazione regionale in materia.

## **ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

1. Entro il Termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente dell'Assemblea, le linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare con cadenza triennale
2. Ciascun consigliere componente l'Assemblea ha il pieno diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell'Assemblea.
3. Al termine del mandato Politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, previo esame del grado di realizzazione delle linee programmatiche e degli interventi previsti

## **ART. 12 – CONSIGLIERI DELL'UNIONE**

1. Lo status dei componenti dell'Assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.
2. Qualora un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea.

A tale riguardo, il Presidente a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del Procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza della carica.

Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Commissione Commissariale è componente di diritto dell'Assemblea.

La sostituzione del consigliere dichiarato decaduto avviene con riferimento al Comune di appartenenza e con le stesse modalità di elezione previste all'art. 8

### **ART. 13 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE**

I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinate da apposito regolamento.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con le forme stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento, hanno il diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale fermo restando la convocazione in altra sede in presenza, di apposita richiesta condivisa da tutti i Comuni aderenti.

### **ART. 14 - PRESIDENTE**

La Presidenza dell'Unione viene assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti Unione secondo il seguente ordine cronologico: diciotto mesi il sindaco di Petralia tana; diciotto mesi il sindaco di Petralia Soprana; dodici mesi il Sindaco di Blufi; dodici mesi il Sindaco di Bompietro. Della nomina del Presidente il Consiglio direttivo prende atto a prima seduta utile.

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività, egli altri componenti il Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle strutture funzionali ed esecutive.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal



D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.

Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. Al presidente è corrisposta un'indennità mensile pari a quella del sindaco di un comune di classe equivalente a quella della popolazione dell'unione, fatte salve le norme vigenti in materia di cumulo delle indennità

#### **ART. 15 – VICEPRESIDENTE**

1. Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.

#### **ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Consiglio Direttivo è organo di impulso e di indirizzo, collabora con il Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.
4. Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla Giunta Municipale.

#### **ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai sindaci dei Comuni aderenti o da un loro delegato purché componente della Giunta del Comune di appartenenza e si costituisce autonomamente dopo la costituzione dell'Assemblea.
2. Lo status dei componenti del Consiglio Direttivo è quello previsto per gli assessori nei Comuni. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta una indennità mensile pari al 40% della indennità del Presidente dell'Unione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di cumulo delle indennità.
3. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Commissione Commissariale è componente di diritto del Consiglio Direttivo, tuttavia il Commissario componente del Consiglio Direttivo non potrà ricoprire la carica di Presidente e/o Vice Presidente.

#### **18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività del suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Le sedute non sono pubbliche. Su richiesta del Presidente o di uno dei componenti del Consiglio direttivo, possono essere ammessi a partecipare ai lavori funzionari e responsabili dei servizi dell'Unione o dei comuni aderenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio direttivo si applica la legislazione nazionale regionale in materia di Giunte Comunali.

### **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

#### **ART. 19 - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, imparzialità e la trasparenza,
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'Incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento

#### **ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI**

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisca i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

## **ART. 21 – DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio dei singoli Comuni

## **ART. 22 - ISTANZE**

1. Chiunque, singolo o associato può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

## **ART. 23 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI**

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà, di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

## **ART. 24 - RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L'UNIONE**

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

## **ART.25 RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI**

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

## **ART. 26 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE**


L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di economicità e di semplicità delle procedure.

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 27 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI**

Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti ed all'efficienza

nell'uso delle risorse.



L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dall'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle attività operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:

- \* Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- \* Indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

## RT- 28 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'Unione dispone di uffici e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.


L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, razionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di parità di funzione tra funzione politica e di controllo attribuito all'Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione attribuita al segretario/direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo i principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

## ART. 29 - UFFICI E PERSONALE

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da;

- a) - personale comandato dai Comuni
  - b) - personale convenzionato con i Comuni
  - c) - personale proprio
  - d) - personale con incarico di collaborazione entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge per questa tipologia di incarichi.
2. I criteri della logica organizzativa, sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
  3. Per una moderna e funzionale organizzazione il Consiglio Direttivo adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.



In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

4. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti. In caso di mancanza di specifiche professionalità all'interno dei Comuni l'Unione può avvalersi di personale esterno con contratto di diritto privato a tempo determinato o con rapporto di consulenza.
5. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

### **ART. 30 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

### **ART 31- SEGRETARIO DELL'UNIONE. DIREZIONE.**

1. Il Presidente dell'Unione nomina Segretario dell'Unione uno tra i Segretari Comunali pro tempore dei comuni aderenti e può durante lo svolgimento dell'incarico, con provvedimento motivato a mente dell'art. 100 del Dlgs 267/2000, disporre un avvicendamento tra il segretario nominato ed un altro Segretario titolare in uno dei comuni aderenti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Unione
3. Il Segretario inoltre:
  - partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione;
  - roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. Il Segretario è nominato per un periodo massimo pari alla durata del mandato del presidente, prorogabile. Al segretario dell'Unione è attribuito un compenso pari al 50%

del trattamento tabellare spettante al segretario comunale di un comune di classe pari a quella risultante dalla sommatoria della popolazione dei comuni dell'unione.

5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare il Segretario dell'Unione, Direttore generale ai sensi dell'art. 108 quarto comma del Dlgs 267/2000.

6. Il rapporto di direzione è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto privato e la sua durata non può eccedere quella del mandato del Presidente. Il compenso non può superare il 75% del compenso spettante al Segretario per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione

7. In caso di nomina a Direttore compete al Segretario, quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza. Al Direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.

8. Il Direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti.

9. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, sentito il Consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati

## **ART. 32 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. Per i Responsabili degli Uffici ci si può avvalere del personale dei Comuni aderenti all'Unione secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

## **ART. 33 – COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

## **TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'**

### **ART. 35 - ATTIVITÀ FINANZIARIA**

1 - L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti

3 . La Finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;

- trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell'anno precedente e comunque non superiore all'importo risultante dall'ultimo consuntivo approvato relativo alla funzione/servizio trasferito all'Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all'Unione; nei casi di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva prevista.
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- donazioni;
- altre entrate.

## **ART. 36 – RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE**

- .L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relative ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
- . Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.
- . Le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell'ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell'Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma 1) continuino ad essere introitate dai singoli comuni.
- E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 di ottobre, eventuali scostamenti o variazioni delle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

## **ART . 37 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. L'Unione previo accordo programmatico annuale con i comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

## **ART . 38 – CONTROLLO ECONOMICO**

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

## **ART . 39 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. La revisione economico-finanziaria è affidata a un Organo di Revisione, nominato dall'Assemblea ai sensi del D.L.gs. 267/2000 e della legislazione regionale in materia.

#### **ART. 40 – SERVIZIO DI TESORERIA**

In sede di prima applicazione il servizio di Tesoreria dell'ente è svolto dal Tesoriere del Comune ove ha sede l'Unione.

L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma aspettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.

Il rapporto con il Tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

### **TOLO VI NORME TRANSITORIE**

#### **ART 41. - COSTITUZIONE**

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'unione.

3. Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l'unione e successivamente rimborsate dall'Unione

4. Le funzioni/servizi di cui all'art. 6 del presente Statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli Enti aderenti all'unione sino a quando l'Unione stessa non avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti; i provvedimenti di cui al presente comma devono essere adottati all'unanimità da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 42 - NORME FINANZIARIE**

1. L'Unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento un diario di spesa autorizzatorio



2. Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in relazione ai criteri di cui al precedente Titolo V

**ART-43 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa, statale e regionale in ordinamento degli enti locali.



## COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Provincia di Palermo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°: 38

28/11/08

Modifica art.8 commi 1 e 2 dello Statuto dell'Unione dei comuni denominata "Unione dei Comuni delle Petralie e dell'Imera -Salso"

L'anno: 2008 il giorno: 28 del mese di: novembre alle ore: 09.50

nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal

Presidente in data: 24/11/08 n°: 14248 si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione: ordinaria ed in seduta: pubblica di: prima convocazione

dietro determinazione: Presidente del Consiglio

Presiede la seduta il sig.: Licata Carmelo

Dei consiglieri comunali sono presenti n°: 11 e assenti sebbene invitati n°: 4

come segue:

n° Cognome e Nome N° Cognome e Nome

1: Licata Carmelo

9: Mascellino Rosa Maria

2:

10: Norato Giuseppe

3: Scelfo Alessandro

11:

4: Russo Leonilde

12:

5: Scelfo Rita

13: Polizzi Salvatore

6: Carapezza Michele

14:

7: Fustaino Salvatore

15: Cilibrasi Alessandro

8: Russo Antonio

Sono assenti : Figlia Francesco Paolo: Gianforte Mario : Salerno Giuseppe

Valenza Rocco Alessandro

Con l'assistenza del segretario comunale Signor: Dr Lapunzina Giuseppe

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL Presidente** dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Modifica ART. 8 commi 1 e 2 dello statuto dell'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni delle Petralie e dell'Imera Salso";

**Il Sindaco** relaziona in merito all'argomento. Aggiunge che si deve modificare lo statuto in modo che i componenti siano non più di 15;

**Il Consigliere Norato** dice che non è chiaro dalla bozza, che il gruppo di minoranza debba avere due componenti;

**Il Sindaco** lo rassicura in tal senso;

Entra in aula il Consigliere Cilibrasi Alessandro.

Sono le ore 12.40

Esce il Consigliere Valenza Alessandro

A questo punto non essendoci altri interventi il Presidente, invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta di deliberazione allegata;
- Visti i pareri resi in senso favorevole
- Con 11 voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta

### **DELIBERA**

Approvare la proposta di deliberazione, facendola propria contenente la : Modifica ART. 8 commi 1 e 2 dello Statuto dell'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni delle Petralie e dell'Imera Salso"; che si allega.

Con separata votazione, 11 voti favorevoli, dichiara la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

atto e sottoscritto:

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Scelfo Alessandro

**IL PRESIDENTE**

Licata Carmelo

**IL SEGRETARIO**

Lapunzina Giuseppe

il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, attesta:

CHE la presente deliberazione:

è stata affissa a questo albo pretorio il giorno festivo: 21/12/08 e per 15 gg consecutivi

attesta altresì che contro di essa: sono state prodotte opposizioni o reclami;

— E' stata trasmessa con lettera n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Co.Re.Co. per il controllo

preventivo di legittimità:

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.4 della L.R.n.23/97

— perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 .R. 44/91)

— decorsi 20 gg dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza

che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento(art. 18 L.R. 44/91)

— avendo il Co.Re. Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità  
(art. 18 L.R. 44/91)

Li 28/12/08

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Oggetto: Modifica art.8 commi 1 e 2 dello statuto dell'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni delle Petralie e dell'Imera-Salvo",**

Premesso:

- Che i comuni di Blufi, Bompietro, Petralia Soprana e Petralia Sottana, appartenenti alla medesima realtà territoriale nell'ambito del territorio madonita, con apposito protocollo di intesa sottoscritto dai rispettivi Sindaci, hanno manifestato la volontà di procedere a promuovere lo sviluppo del territorio e la crescita sociale ed economica delle rispettive comunità che la costituiscono, attraverso la gestione associata, omogenea ed unitaria di talune funzioni e di taluni servizi, mantenendo in capo ai singoli comuni le funzioni e le competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità, per il conseguimento dei migliori risultati a vantaggio della collettività, sia sotto il profilo qualitativo che economico;
- Che l'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000, applicabile nel territorio della Regione Siciliana per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della legge regionale n. 7/1992, prevede la possibilità per i comuni di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi di loro competenza, attraverso l'istituto dell'Unione che dà vita ad un ente locale autonomo.
- Che al fine di rendere concreti gli intendimenti di cui sopra, i Consigli Comunali degli enti aderenti, con le deliberazioni nn. 35 del 05.08.2008 (quanto al consiglio comunale di Bompietro), 25 del 05.08.2008 (quanto al consiglio comunale di Blufi), 27 del 05.08.2008 (quanto al consiglio comunale di Petralia Sottana) e 28 del 05.08.2008 (quanto al consiglio comunale di Petralia Soprana) hanno dunque disposto di costituire l'unione di comuni denominata "Unione delle Petralie e dell'Imera-Salvo",

ne hanno approvato lo Statuto e lo schema dell'atto costitutivo, dando mandato ai Sindaci di sottoscriverlo.

- Che in ossequio al mandato conferito i Sindaci dei Comuni aderenti hanno stipulato 'nanti il Segretario Comunale capo di Bompietro Dr. Antonino Scianna il predetto atto costitutivo in data 18 agosto 2008.
- Che con successive deliberazioni rese dalle Giunte Municipali dei comuni aderenti sono state determinate le funzioni da affidare in fase di primo avvio all'unione dei comuni.
- Che si rende a questo punto assolutamente necessario rendere operativi tutti gli organi dell'Unione medesima.
- Che dall'esame dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione emerge una sua incoerenza con la previsione dell'art. 43 dell'ordinamento degli enti locali siciliani, approvato con la legge regionale n. 16/1963 come sostituito dall'art. 52 della legge regionale n. 26/1993.
- Che tale incoerenza riguarda il numero di componenti dell'assemblea che l'art. 8 fissa in numero di sedici, mentre il predetto art. 43 dell'ordinamento degli enti locali siciliani fissa per i comuni con popolazione compresa tra 3000 e 10000 abitanti in numero di quindici il numero di componenti del consiglio.
- Che ai sensi dell'art. 32 comma 5 del DLGS 267/2000 alle unioni di comuni si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Sia applicano in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
- Che il predetto art. 8 dello Statuto dell'Unione è per altro conforme all'art. 37 del DLGS 267/2000 che fissa in numero di 16 il numero di

componenti del consiglio per i comuni con popolazione compresa tra 3000 e 10000 abitanti.

- Che il citato rinvio dinamico operato dall'art. 37 della legge regionale n. 7/1992 all'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000, rende questa norma applicabile nel territorio della Regione Siciliana ma non scioglie la questione della scelta tra la legislazione nazionale e quella regionale in ordine all'individuazione del limite numerico dei componenti dell'assemblea.
- Che, tuttavia, considerazioni concernenti la competenza esclusiva della Regione Siciliana – a mente dell'art. 15 comma 3 dello Statuto Regionale - in ordine all'ordinamento degli enti locali e, conseguentemente, in ordine all'eventuale responsabilità per danno erariale che potrebbe derivare dall'attribuzione all'assemblea dell'Unione di un componente in più rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale, portano a ritenere opportuno provvedere ad adeguare lo Statuto alle previsioni della normativa regionale.
- Che al fine di non alterare i rapporti di rappresentatività in assemblea tra gli enti aderenti, si ritiene di fissare il numero dei componenti dell'assemblea stessa in quattordici.
- Che, da ultimo, il principio di garanzia della rappresentanza delle minoranze consiliari, di tutti gli enti aderenti rende ineludibile la necessità di rideterminare il numero dei componenti eletti dai Comuni di maggiori dimensioni demografiche – Petralia Sottana e Petralia Soprana – fissandolo in numero di tre ciascuno.

#### Visti

- Lo statuto dell'Unione delle Petralie e dell'Imera-Salvo.
- L'atto costitutivo dell'unione medesima.
- Il decreto legislativo 267/2000.

- L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.
- Lo Statuto comunale vigente.
- Il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 che alla presente proposta si allega;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Di approvare le superiori premesse che della presente proposta deliberativa costituiscono parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
2. Di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 8 dello statuto dell'unione dei comuni denominata **"Unione delle Petralie e dell'Imera-Salvo"** costituita tra i comuni contermini di Blufi, Bompietro, Petralia Soprana e Petralia Sottana come di seguito:
  - Comma 1 "L'assemblea dell'Unione è composta da 14 membri di cui 4 di diritto – i Presidenti dei Consigli Comunali dei quattro comuni aderenti all'Unione medesima – e dieci eletti dai Consigli Comunali tra i Consiglieri Comunali in carica secondo il seguente criterio di ripartizione: due componenti eletti dal comune di Blufi, due eletti dal comune di Bompietro, tre eletti dal comune di Petralia Soprana e tre eletti dal comune di Petralia Sottana".
  - Comma 2 "Il Consiglio Comunale elegge i componenti dell'assemblea a scrutinio segreto e con preferenza limitata ad un candidato per garantire la rappresentanza della minoranza. La minoranza consiliare deve essere rappresentata da almeno un componente. In caso di parità di voto vengono eletti i consiglieri più giovani di età, fermo restando il rispetto delle proporzioni di cui al presente comma".
3. Di conferire all'atto deliberativo, con separata votazione, immediata eseguibilità.

**IL SINDACO**

